



PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

Legge n. 65/1986
Legge Regione Puglia n. 37/2011

SOMMARIO

- ART. 1. ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA - DIPENDENZA FUNZIONALE**
- ART. 2. FINALITA' E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE**
- ART. 3. STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**
- ART. 4. FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA**
- ART. 5. DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- ART. 6. ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE**
- ART. 7. ATTRIBUZIONI DEL VICE-COMANDANTE, UFFICIALI, SOTT.LI E AGENTI DI P.P.**
- ART. 8. DIVIETI**
- ART. 9. RISPETTO DELLA GERARCHIA**
- ART. 10. UNIFORME**
- ART. 11. ORARIO DI SERVIZIO**
- ART. 12. TESSERA DI RICONOSCIMENTO, PLACCA E DISTINTIVO DI MATRICOLA**
- ART. 13. USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN SERVIZIO**
- ART. 14. TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**
- ART. 15. ASSEGNAZIONE ARMA E MUNIZIONAMENTO**
- ART. 16. CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE**
- ART. 17. NORME DISCIPLINARI**
- ART. 18. ORDINE DEI GRADI**
- ART. 19. DISTINTIVI DI GRADO**
- ART. 20. NORME TRANSITORIE**
- ART. 21. RINVIO**

ALLEGATO "A"

- ART. 1. ARMI IN DOTAZIONE**
- ART. 2. MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**
- ART. 3. TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO**
- ART. 4. MUNIZIONI IN DOTAZIONE**
- ART. 5. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI**
- ART. 6. DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**
- ART. 7. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA**
- ART. 8. DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI**
- ART. 9. CONTROLLI**
- ART. 10. ADDESTRAMENTO**
- ART. 11. NORME TRANSITORIE E FINALI**

ALLEGATO "B"

- ART. 1. DOTAZIONI**

ART. 1

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di Polizia Provinciale, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, così come modificato dagli articoli 1, 5, 8, 9, 10 e 11 della Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011, è alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia o suo delegato.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge Regionale nr. 37 del 2011 il Corpo di Polizia Provinciale è struttura Apicale nell'ambito dei servizi dell'Amministrazione Provinciale.

ART.2

FINALITA' E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE

La Polizia Provinciale esplica i seguenti Servizi di Polizia:

- Servizio di vigilanza ittica - consistente principalmente nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sulla pesca;
- Servizio di vigilanza venatoria - consistente principalmente nel controllo del territorio provinciale, nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sulla caccia;
- Servizio di vigilanza ambientale - consistente principalmente nel controllo del territorio provinciale, nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sull'ambiente, con particolare riguardo ai rifiuti e all'inquinamento del terreno, delle acque e dell'atmosfera.
- Servizio di vigilanza stradale - consistente principalmente nel controllo della rete stradale provinciale e delle sue pertinenze e nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sul codice della strada nell'ambito del territorio provinciale.
- Servizio di vigilanza istituzionale - consistente nel controllo, ove richiesto, della sede istituzionale della Provincia; al servizio di vigilanza durante le sedute del Consiglio Provinciale e degli Organi Istituzionali nelle ipotesi di necessità e nella scorta al gonfalone provinciale; oltre ai vari servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate.
- Servizio sull'osservanza delle leggi statali e regionali, di regolamenti, di ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia Provinciale.
- Espletamento di incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni;
- Prestazione opera di soccorso in occasione di disastri e calamità naturali, nonché di privati infortuni, e di quant'altro previsto dal TULPS, se in possesso della qualifica di agente di PS.

A tal fine possono essere istituiti, previo confronto con le OO. SS., appositi nuclei anche articolati sul territorio, a competenza *prevalente* ma non *esclusiva*.

ART.3

STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

La Polizia Provinciale è costituita dalle seguenti figure professionali:

- Comandante;
- Vice Comandante;
- Ufficiali;
- Sottufficiali;
- Agenti di Polizia Provinciale.

Alla Polizia Provinciale saranno assegnate, all'occorrenza, unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro richiederanno.

Alla Polizia Provinciale possono essere, altresì, aggregate figure professionali attinenti ai compiti della stessa.

La Polizia Provinciale elevata a servizio autonomo è coordinata dal Comandante; allo stesso è demandata la responsabilità dell'addestramento, della disciplina del personale e dell'impiego tecnico operativo della Polizia Provinciale che ne controlla lo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti.

Tutte le richieste di servizi avanzate da altri uffici della Provincia devono essere rivolte al Comandante.

ART. 4

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli agenti di Polizia provinciale, nell'ambito territoriale della Provincia, nei limiti delle loro attribuzioni e del loro stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:

- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 C.P.
- b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57. C.P.P.
- c) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 27 L.11.2.92, n.157.

Il Comandante della Polizia Provinciale, il Vice Comandante, gli Ufficiali e i Sottufficiali di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale devono essere fisicamente idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del servizio. Tale idoneità dovrà essere comprovata da apposito certificato medico.

ART. 5

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'attività di polizia si svolge nell'ambito territoriale della Provincia di Brindisi con i mezzi in dotazione e nell'arco di 24 ore – compatibilmente con il personale in dotazione.

- Le operazioni esterne al territorio, d'iniziativa dei singoli, sono consentite solo in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
- Al fine di garantire economicità ed efficienza, le operazioni esterne al territorio di appartenenza sono, altresì, ammesse per ragioni di collegamento, allorquando, per raggiungere una zona di vigilanza situata al confine con altra provincia, si usufruisca del percorso più breve, anche oltrepassando i confini territoriali della provincia di appartenenza.
- Allo scopo di svolgere il servizio puntualmente ed efficacemente il territorio provinciale può essere suddiviso in più zone operative geograficamente delimitate.
- Con specifico ordine di servizio gli agenti provinciali, almeno in coppia, svolgono la loro attività nella zona o nelle zone loro assegnate, fermo restando che la sede di servizio

degli operatori della Polizia provinciale è l'intero territorio provinciale. Eventuali cambi di zone non possono avere luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante o del Vice Comandante, a meno di conclamate e motivate esigenze di servizio.

- Il Comandante, può, per esigenze legate a necessità particolari o a incombenze urgenti, disporre che una o più pattuglie prestino servizio in zone diverse da quelle ufficialmente assegnate anche oltre gli orari previsti.
- Il servizio è predisposto dall'Ufficio comando con moduli prestampati con turnazione settimanale e in modo da garantire la più ampia copertura delle zone e dei servizi operativi.

Il personale, del Corpo di Polizia Provinciale, presta obbligatoriamente anche il servizio di pronta reperibilità, se istituito, allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza del personale sul posto di lavoro e sul territorio.

La reperibilità, quando necessaria, viene disposta dal Comandante del Corpo, in turni che tengano conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

- Il Comandante dirige e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare della struttura nonché la formazione professionale, l'addestramento ed il perfezionamento degli agenti provinciali.
- Il Comandante del Servizio di Polizia Provinciale è Responsabile verso il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio ed informa gli stessi costantemente e tempestivamente sull'andamento di tutti i servizi e le funzioni che gli sono attribuite.
- È responsabile, in linea generale, dell'andamento dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e dei materiali in dotazione della Polizia Provinciale.
- Emette ordini di servizio nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dispone servizi ispettivi al fine di controllare il regolare adempimento, da parte degli operatori di polizia, delle direttive impartite e delle modalità di espletamento dei vari servizi.
- Provvede, nei casi di emergenza, agli interventi necessari, con i mezzi a sua disposizione, segnalando, appena possibile, le iniziative adottate al Presidente della Provincia.
- Presenta alla Provincia eventuali proposte atte a migliorare l'attività e i servizi provinciali.
- Coordina l'attività amministrativa degli uffici del Comando, controlla la regolare tenuta dei registri dei vari servizi e sovrintende all'attività dell'ufficio verbali.
- Svolge le funzioni amministrative di gestione assegnate dalla legge al Dirigente.
- Nel caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice Comandante o dall'addetto con qualifica più elevata presente in servizio, e a parità di qualifica e servizio dal più anziano di età.

ART.7

ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE, UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE

I compiti e le attribuzioni del vice Comandante, degli Ufficiali, dei Sottufficiali e degli Agenti di polizia provinciale sono disciplinati dalle norme generali in materia di polizia locale applicabile alle Province e dalle norme contrattuali di categoria.

ART.8

DIVIETI

A tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale è fatto divieto di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione e di divulgare notizie e/o informazioni riguardanti il servizio.

E', altresì, vietato occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'ufficio e di accettare o chiedere, a qualsiasi titolo, compensi, regalie o prestazioni gratuite da privati o da Enti.

E' vietato, ancora, rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative all'attività di servizio senza preventiva ed esplicita autorizzazione del Comandante.

ART. 9

RISPETTO DELLA GERARCHIA

Tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici.

Qualora l'interessato ritenga l'ordine contrario alle norme di servizio, può chiedere che l'ordine stesso venga reiterato per iscritto, dopo di che è tenuto ad eseguirlo comunque, salvo che esso non sia vietato dalla legge: in tal caso non è tenuto ad eseguirlo e deve comunicare immediatamente l'accaduto al Presidente della Provincia.

ART.10

UNIFORME

Tutti gli appartenenti alla Polizia provinciale, devono indossare sempre, quando sono in servizio, l'uniforme fornita dalla provincia con i simboli ed i distintivi di grado previsti dal presente Regolamento. Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzata dal Comandante, o dal Vice Comandante, la sostituzione dell'uniforme di servizio con abiti civili.

E' assolutamente vietato apportare modifiche, anche minime, all'uniforme così come fissata, o indossare parti di vestiario o altri indumenti non previsti.

E' vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio se non previa autorizzazione.

Gli agenti provinciali devono curare la pulizia della loro uniforme e indossarla con decoro.

La fornitura dell'uniforme, degli accessori e dell'equipaggiamento è a totale carico della provincia.

La provincia provvederà a rinnovare i singoli capi di vestiario nei modi e alle scadenze indicate.

I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento di servizio, devono essere tenuti con la massima cura. Eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza o a incuria daranno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza in servizio.

I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento, che risultassero deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari saranno immediatamente sostituiti, a prescindere dalle scadenze ordinarie.

ART. 11

ORARIO DI SERVIZIO

Gli agenti provinciali prestano servizio in turni giornalieri di sei ore in ottemperanza alle determinazioni della provincia e in conformità alle norme fissate dalle contrattazioni nazionali.

Le variazioni dell'orario di lavoro dovranno essere richieste al Comandante o, in caso di sua assenza al Vice Comandante, almeno un giorno prima e per iscritto.

Qualsiasi motivo che costringa ad assentarsi dal lavoro deve essere comunicato tempestivamente al Comandante o al Vice Comandante, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 12

TESSERA DI RICONOSCIMENTO, PLACCA E DISTINTIVO MATRICOLA

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono muniti di tessera di riconoscimento, firmata dal Presidente della Provincia e recante fotografia, dati anagrafici e qualifiche rivestite, e di una placca smaltata recante lo stemma della provincia e il numero di matricola. Tesserino e placca dovranno sempre essere portati personalmente ed esibiti tutte le volte in cui dovesse essere necessario qualificarsi. Sono, altresì, muniti di un distintivo di servizio, recante lo stemma della provincia e il numero di matricola, da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Ogni assegnatario è personalmente responsabile della diligente conservazione della tessera di riconoscimento, della placca e del distintivo di servizio.

La tessera, la placca, il distintivo e i fregi dovranno essere immediatamente riconsegnati agli uffici del Comando all'atto della cessazione dal servizio, per qualunque causa, del dipendente.

ART. 13

USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

I mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale devono essere usati solo per motivi di servizio.

Ogni automezzo è dotato di apposito libretto di servizio nel quale sono giornalmente annotati itinerari, percorrenze chilometriche, orari di partenza e di arrivo, rifornimenti di carburanti e operazioni di manutenzione e di riparazione.

E' vietato trasportare sugli automezzi di servizio persone estranee alla Polizia, tranne che nei casi di specifica e motivata necessità e solo a seguito di autorizzazione scritta del Comandante. Si prescinde dall'autorizzazione scritta solo in casi di particolare emergenza o per effettive necessità di soccorso.

Tutti i lavori di manutenzione, sostituzione o riparazione devono essere segnalati al diretto superiore gerarchico, che curerà la loro esecuzione.

ART. 14

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, l'arma da difesa personale in dotazione agli addetti con la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la

pistola, calibro 9 short Bifilare.

ART. 15

ASSEGNAZIONE ARMI E MUNIZIONAMENTO

L'arma in dotazione sarà assegnata, dal Dirigente Responsabile del Servizio e previo formale provvedimento, soltanto a coloro che si trovano nelle condizioni psico-fisiche idonee all'uso dell'arma, che hanno superato gli esami psico-fisici e le prove attitudinali di tiro.

- L'assegnazione delle armi e il loro uso saranno stabiliti con appositi regolamenti (allegato "A") contenenti le norme specifiche per l'uso, la conservazione, la manutenzione e il porto dell'arma stessa.
- L'affidamento dell'arma al singolo operatore per l'espletamento dei vari servizi sarà autorizzato dal Comandante.

ART. 16

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

La Provincia organizza periodicamente corsi di formazione professionali e di aggiornamento per gli appartenenti alla polizia provinciale al fine di raggiungere una migliore efficienza dei vari servizi e una più funzionale struttura organizzativa.

La Provincia favorisce, altresì, la partecipazione degli appartenenti alla polizia provinciale ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da Istituti o Enti specializzati in materie ed argomenti che siano reputati di particolare interesse.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e si considera, a tutti gli effetti, come servizio attivo.

ART.17

NORME DISCIPLINARI

L'inosservanza delle norme del presente regolamento da parte degli appartenenti alla Polizia Provinciale comporta l'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare ai sensi delle norme vigenti da parte del Comandante al quale chiunque può segnalare l'inosservanza.

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale che violino i doveri inerenti il servizio, nonché gli obblighi disciplinari indicati nel presente Regolamento o conseguenti all'emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, disattendano i doveri dei pubblici dipendenti sono soggetti alle sanzioni previste dal C.C.N.L., alla normativa generale del pubblico impiego e alla normativa prevista dal regolamento per il personale dell'Amministrazione Provinciale.

ART.18

ORDINE DEI GRADI

L'organizzazione gerarchica del Corpo di Polizia Provinciale è strutturato nelle seguenti categorie:

Comandante – Dirigente;
 Vice Comandante – Funzionario;
 Ufficiali - Istruttori Direttivi;
 Sottufficiali;
 Agenti di polizia provinciale.

Tale organizzazione, con particolare riferimento alla figura apicale del dirigente, è prevista allo scopo di adeguare il presente Regolamento alle previsioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 37/2011, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 20.

All'attribuzione dei gradi, eccezion fatta per quello del Comandante che è contestuale alla nomina, provvede il Comandante del Corpo con proprio provvedimento. Il Comandante, con proprio provvedimento, nomina Vice Comandante l'ufficiale o il sottufficiale con il grado maggiore e, in caso di parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.

I gradi sono specificati secondo la tabella seguente:

GRADO	CATEGORIA	Funzione o Anzianità
Colonnello	DIRIGENTE	Comandante del Corpo: Concorso pubblico per titoli ed esami.
Tenente Colonnello	D	Vice Comandante Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 15 anni di servizio senza demerito nel grado inferiore ovvero dopo 25 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. D o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento di selezione per titoli e colloquio cui possono partecipare gli ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza.
Maggiore	D	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 10 anni di servizio senza demerito nel grado inferiore ovvero dopo 20 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. D o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento di selezione per titoli e colloquio cui possono partecipare gli ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Capitano	D	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 5 anni di servizio senza demerito nel grado inferiore ovvero dopo 15 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. D o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento di selezione per titoli e colloquio cui possono partecipare gli ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Tenente	D	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: per mobilità interna dopo 10 anni di servizio

		nella cat. D o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento di selezione per titoli e colloquio. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Luogotenente	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 40 anni di servizio senza demerito nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi e comunque dopo i primi tre anni dall'attribuzione del grado inferiore, previo superamento di un corso di professionalizzazione di almeno 10 ore con verifica finale, organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico ovvero dopo 35 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 70 ore organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Maresciallo Maggiore	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo almeno 35 anni di servizio senza demerito nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi e comunque dopo i primi tre anni dall'attribuzione del grado inferiore, previo superamento di un corso di professionalizzazione di almeno 15 ore con verifica finale, organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico ovvero dopo 30 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 60 ore organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Maresciallo Capo	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo almeno 30 anni di servizio nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi senza demerito e comunque dopo i primi tre anni dall'attribuzione del grado inferiore, previo superamento di un corso di professionalizzazione di almeno 20 ore con verifica finale, organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico ovvero dopo 25 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o

		equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 50 ore organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Maresciallo Ordinario	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 25 anni di servizio nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi senza demerito e comunque dopo i primi tre anni dall'attribuzione del grado inferiore, previo superamento di un corso di professionalizzazione di almeno 20 ore con verifica finale, organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico ovvero dopo 20 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 40 ore organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Assistente capo	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 5 anni di servizio senza demerito dalla nomina di Assistente svolto nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi in cat. C ovvero dopo 20 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 40 ore organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Assistente	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 5 anni di servizio senza demerito nel grado inferiore di Agente scelto svolto nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi in cat. C ovvero dopo 15 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 30 ore organizzato dall'amministrazione

		provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Agente scelto	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. Oppure: Dopo 5 anni di servizio senza demerito nel grado inferiore di Agente di Polizia P.le svolto nel corpo della Polizia Provinciale di Brindisi in cat. C ovvero dopo 10 anni di servizio presso la Provincia di Brindisi in cat. C o equiparata con occupazione di posto non appartenente alla Polizia locale previo superamento, con esito positivo, di corso-concorso della durata di almeno 20 ore organizzato dall'amministrazione provinciale o da altro ente pubblico. Al corso-concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. E' prevista la possibilità della mobilità esterna a parità di qualifica nell'ente di provenienza
Agente di Polizia P.le	C	Accesso: Concorso pubblico per titoli ed esami. All'atto di ingresso nel Corpo di Polizia Provinciale

Il passaggio da una categoria all'altra è possibile per concorso, per esami e titoli, cui sono ammessi i dipendenti che siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore ed in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla Legge per l'accesso alla categoria superiore.

I tempi previsti nel presente articolo possono essere ridotti o allungati sino alla metà in conseguenza di particolari azioni meritorie o di demerito.

A quanto sopra previsto provvede il Comandante, previo conforme parere di una commissione formata dal Presidente della Provincia o da persona dallo stesso delegata, dal Comandante e da un rappresentante del personale, nominato congiuntamente, a rotazione, dalle OO SS aziendali maggiormente rappresentative.

ART. 19 DISTINTIVI DI GRADO

I distintivi di grado, portati sulle spalline con targhette in metallo contro stampato, nichelato, con fondo di colore blu e bordino cremisi, previsti dalla legge e dalle disposizioni in materia di Polizia locale, sono quelli nella tabella sotto indicata.

I distintivi di qualifica per berretto sono analoghi a quelli previsti per la Polizia locale.

GRADO	DISTINTIVO
Colonnello - Comandante	1 torre e 3 stellette a sei punte, bordate di rosso, soggolo a cordone intrecciato con galloni dorati per il berretto
Tenete Colonnello – Vice Comandante	1 torre e 2 stellette a sei punte, con soggolo a cordone intrecciato con galloni dorati per il berretto
Maggiore	1 torre e 1 stelletta a sei punte, con soggolo a cordone intrecciato con galloni dorati per il berretto
Capitano	3 stellette a sei punte, con soggolo piatto dorato con

	galloni dorati per il berretto
Tenente	2 stellette a sei punte, con soggolo piatto dorato con galloni dorati per il berretto
Luogotenente	3 barrette zigrinate ed una stelletta a sei punte bordate di rosso e fascette argentate piatte equivalenti
Maresciallo Maggiore	3 barrette zigrinate e fascette piatte argentate equivalenti
Maresciallo Capo	2 barrette zigrinate e fascette piatte argentate equivalenti
Maresciallo Ordinario	1 barretta zigrinata e fascetta piatta argentata equivalente
Assistente capo	Tre "V" rosse separate da filetti neri sulle spalline
Assistente	Fregio raffigurato da due "V" rosse sulle spalline separate da filetto nero
Agente scelto	Fregio raffigurato da una "V" rossa sulle spalline
Agente di polizia provinciale	Nessun segno

ART . 20 NORME TRANSITORIE

In via meramente revisionale è precisato che la posizione apicale per la figura del " Comandante del Corpo o servizio di polizia provinciale" sia quella dirigenziale in applicazione della norma di cui all'art. 11, c. 2, della L.R. n. 37 del 14/12/2011 fermo restando che alla copertura del posto si potrà provvedere solo dopo che si saranno verificate e realizzate tutte le condizioni di legge perché vi si possa procedere e saranno rimossi i vincoli ed i divieti alle assunzioni ed in particolare il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province; il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità; i limiti in materia di riduzione delle spese di personale; i limiti assunzionali con riguardo alle figure dirigenziali, ecc.

Si precisa che alla copertura del posto potrà procedersi solo previo concorso pubblico a sua volta previa rideterminazione della dotazione organica e solo successivamente alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane.

Nelle more di quanto sopra, resta inteso che il Corpo della Polizia Provinciale dipende dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del quale, ferma la sua autonomia organizzativa e operativa, è responsabile dell'esecuzione degli indirizzi dallo stesso ricevuti.

Pertanto, stante la normativa di finanza pubblica vigente, il Corpo di Polizia Provinciale resta organizzato nel modo in cui attualmente è strutturato, rimanendo coordinato da un funzionario di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

ART.21

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fatti salvi i diritti allo stato acquisiti, si applicano, in quanto compatibili, le norme nazionali e regionali in materia di polizia locale.

ALLEGATO “A”

DISCIPLINARE DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Art. 1. ARMI IN DOTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 4 marzo 1987.n.145, l'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio.

La dotazione quindi è costituita da:

- Pistole semiautomatiche in numero pari a quello degli appartenenti al Corpo di polizia Provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- N. 3 fucili, uno per Nucleo, con proiettili a narcotico, secondo quanto previsto dall'articolo 27 lett. a) Legge 157/92.

Art. 2. MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Corpo, ai quali sono assegnate in via continuativa le armi, sono autorizzati al porto ed all'uso delle stesse secondo il combinato disposto dalla L. 65/86 art. 5 comma 5 del D.M. 145/87 art. 6 commi 2, 3 e 4 e dell'art. 29 della L. 11/2/1992. n.157, secondo cui gli stessi sono autorizzati “a portare senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento, anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza.

Per servizi particolari e occasionali che richiedono l'impiego di armi specifiche queste sono assegnate di volta in volta dal Comandante o dal Vice Comandante.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 3. TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO

Al momento della consegna dell'arma sono assegnate le munizioni specifiche.

È severamente vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.

In caso d'uso delle armi, dovrà essere rimesso immediato rapporto al Comandante o al Vice Comandante che specifichi in modo dettagliato le circostanze, il luogo ed il motivo dell'utilizzo; il Comandante, se necessario provvederà alla sostituzione delle munizioni impiegate.

Art. 4. MUNIZIONI IN DOTAZIONE

Ogni agente di P.S. è dotato di n. 50 cartucce per la pistola in dotazione individuale.

Il Corpo di Polizia Provinciale è dotato di munizioni a piombo spezzato di varia numerazione e munizioni per fucile a narcotico.

Art. 5. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi, assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell'orario di servizio sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, secondo la normativa vigente.

Le armi in dotazione al Corpo sono custodite nei locali del Comando, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono custodite in armadio, distinto da quello delle armi di uguali caratteristiche.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte da un addetto responsabile, appositamente individuato dal Comandante.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 110.

L'Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 6. DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

Ogni dipendente cui viene assegnata, in via continuativa l'arma in dotazione individuale è responsabile della sua custodia e manutenzione.

In caso di furto o smarrimento dell'arma, il dipendente dovrà dare immediata comunicazione al Comando che adotterà tutti i provvedimenti di competenza per la diramazione delle ricerche e per le comunicazioni di rito all'autorità di P.S..

Nella comunicazione al Comando dell'avvenuto furto o smarrimento dell'arma, il dipendente, specificherà, al Comandante, tutte le circostanze che hanno determinato il fatto.

Il Comandante valuterà, caso per caso, se il furto si è concretizzato a causa di negligenza del dipendente o mancata osservanza delle norme sulla custodia. In tal caso come in ogni ipotesi di smarrimento, il comportamento tenuto nella circostanza, sarà valutato disciplinarmente.

L'addetto alla Polizia Provinciale, cui è assegnata l'arma, in via generale deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- custodire diligentemente, come già detto, l'arma e curarne la manutenzione;
- partecipare attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dall'Amministrazione.

Art. 7. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA

L'arma è assegnata a ciascun dipendente in possesso della qualifica di agente di PS. Esclusivamente per esigenze di difesa personale.

La stessa non deve essere esibita per nessun motivo, non deve essere utilizzata per intimorire chicchessia e deve essere portata diligentemente riposta nella fondina.

Il porto dell'arma non deve autorizzare, il dipendente, ad assumere atteggiamenti arroganti e prevaricatori nei confronti dell'utente né deve determinare lo stesso ad abusare delle proprie funzioni.

Il comportamento dei dipendenti del Corpo, tenuto in violazione delle suddette norme, sarà valutato disciplinarmente.

Art. 8. DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi devono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in modo da evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica e personale.

Il coordinatore individuato ai sensi del precedente articolo 5 provvederà a tenere:

- registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore;
- registro dei movimenti giornalieri di prelevamento o restituzione delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Direttore Generale e dal Responsabile del Corpo;
- registro delle ispezioni settimanali e mensili con pagine numerate e vistate come sopra;
- registro delle riparazioni con pagine numerate e vistate sempre come sopra.

Art. 9. CONTROLLI

Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Ogni lunedì e il primo giorno di ogni mese, o se festivo, il giorno lavorativo successivo, sono effettuate ispezioni settimanali e mensili dal consegnatario. L'esito delle ispezioni è riportato sull'apposito registro.

Il Comandante può effettuare visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 10. ADDESTRAMENTO

Il personale della Polizia Provinciale deve conseguire periodicamente il necessario addestramento per il tiro con armi comuni da sparo presso poligoni abilitati.

L'Amministrazione Provinciale provvede ad iscrivere il suddetto personale alla locale sezione di tiro a segno nazionale come previsto dalla normativa in materia.

Ogni due anni l'Amministrazione Provinciale dovrà garantire l'addestramento al tiro con le armi al personale appartenente al Corpo.

Art. 11. NORME TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more dell'acquisizione di tutto il materiale da assegnare al personale di vecchia e recente assunzione si prevede:

- Il personale della Direzione-Comando ed il personale femminile sarà dotato di pistola modello "Beretta 84 calibro 9 short - Bifilare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione d'armi e del relativo munizionamento.

ALLEGATO "B"

Art. 1. DOTAZIONI

Oltre a quanto previsto nel regolamento di Polizia Locale, disciplinante la fornitura dei mezzi e del vestiario, da uniformarsi a tutta la Regione Puglia, verrà assegnato:

Dotazione personale

- 1 paio di stivali di gomma alti al ginocchio
- 1 paio di stivali di gomma alla coscia
- 1 borsello per blocchi verbali
- 1 confezione di siero antiofidico
- 1 segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale
- 1 zaino con intelaiatura
- 1 telefono cellulare\o apparecchiatura ricetrasmittente palmare
- 1 paio di manette con porta manette aperto in pelle per divisa invernale e uno in cordura per divisa estiva
- 1 fischiello metallico
- 1 giubbotto antiproiettile per servizi notturni o antibraconaggio
- 1 giubbotto leggero con scritta rifrangente "Polizia Provinciale" per servizi notturni e di Polizia Stradale
- 1 binocolo

Dotazione automezzo

- 1 lampada portatile ricaricabile mediante collegamento alla linea elettrica e collegabile alla presa accendisigari dell'automezzo

- 1 cassetta di pronto soccorso
- 1 estintore
- 1 macchina fotografica per ogni pattuglia